



Trans Adriatic
Pipeline

Trans Adriatic Pipeline Project


Relazione Finale sulla Verifica di Ottemperanza in Corso d'Opera alla
Prescrizione A.39

del D.M. N. 223 dell'11.09.2014
come modificato dal D.M. n.72 del 16.04.2015

Autorità Competente: MiTE
Ente Vigilante: Regione Puglia

ALLEGATO 3

MATTM, Determinazione Direttoriale n. 321 del 09.11.2017

	Nome: Contrattista	SHELTER Srl
	Progetto Contrattista N°:	441-P20-OCT-TAP
	Doc. Contrattista N°	
	Tag N°: N/A	
Contratto TAP AG N°: C37021	Progetto N°: -	
PO No.: 4500000859		Page: 1 of 16
TAP AG Document No.:		
IPL00-C37021-200-F-TVP-0003		



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma [ID_VIP: 1805] gasdotto denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania

Procedimento Verifica di ottemperanza prescrizione A.25b) del decreto VIA D.M. 223 del 11.09.2014, come modificato dal D.M. 72 del 16.04.2015

ID Fascicolo 3451

Proponente Trans Adriatic Pipeline AG Italia

Elenco allegati Parere CTVA n. 2538 del 27.10.2017; nota tecnica congiunta ISPRA e ARPA Puglia del 06.10.2017.

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 28 e 29 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e in particolare le disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 23, comma 3, le quali prevedono che le disposizioni di cui all'art. 17 del medesimo decreto si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;

VISTO il decreto ministeriale n. 223 del 11 settembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 16 aprile 2015, con il quale è stata valutata positivamente la compatibilità ambientale del progetto del tratto italiano del gasdotto marino e terrestre denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio attraverso Grecia e Albania, proposto dalla società Trans Adriatic Pipeline AG Italia, con l'indicazione di specifiche prescrizioni;

VISTA la prescrizione n. **A.25b)** del suddetto D.M. n. 223 del 11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015, inerente la gestione terre e rocce da scavo, la cui verifica di ottemperanza è assegnata a questo dicastero con il coinvolgimento di ARPA Puglia, che recita quanto segue:

b) “accertata l'idoneità del materiale scavato al riutilizzo, il Proponente dovrà redigere un apposito progetto ove vengano definiti:

- le aree di scavo;*
- la quantità del materiale che sarà riutilizzato, la collocazione e durata degli stoccaggi temporanei dello stesso e la sua collocazione definitiva;*
- la quantità del materiale scavato eccedente e le modalità di rimozione, raccolta e smaltimento dello stesso e degli eventuali corpi estranei provenienti dall'escavazione, secondo le disposizioni in materia di rifiuti.”*

PRESO ATTO che con provvedimento direttoriale n. 57 del 06 marzo 2017 è stata determinata l'ottemperanza alla prescrizione n. A.25a) del D.M. n. 223 del 11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015, propedeutica all'ottemperanza della prescrizione A.25b);

VISTA la nota del 14 settembre 2016, acquisita al prot. n. 22804/DVA del 16 settembre 2016, con la quale la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha trasmesso la documentazione ai fini dell'ottemperanza della prescrizione n. **A.25b)**;

VISTA la nota prot. n. 24704/DVA del 10 ottobre 2016 con la quale la scrivente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha inoltrato la suddetta documentazione inerente alla prescrizione **A.25b)**, trasmessa dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia, alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per l'avvio dell'istruttoria tecnica;

ACQUISITA la nota tecnica finale congiunta del 06 ottobre 2017 di ISPRA e ARPA Puglia, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, trasmessa alla scrivente da ARPA Puglia con nota prot. n. 62763-32 del 18 ottobre 2017, con la quale in conclusione “*si ritiene che la prescrizione A.25b) del D.M. 223/2014 possa considerarsi ottemperata*”;

ACQUISITO il parere n. 2538 del 27 ottobre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che nel citato parere n. 2538 del 27 ottobre 2017 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha, tra l'altro:

- valutato pienamente condivisibili tutte le considerazioni espresse dagli esperti dei due Enti (ISPRA e ARPA Puglia) coinvolti in merito alla ottemperanza della prescrizione A.25b) relativa al “Piano di utilizzo terre e rocce da scavo”;
- rilevato che l'unica variazione progettuale di rilievo riguarda l'allungamento di circa 55 m del micro tunnel che dagli originari 1485 m passa ai definitivi 1540 m ottenuto mantenendo la medesima posizione del punto di ingresso a terra (*entry point*) ma variando solo la posizione del punto di uscita a mare (*exit point*), ubicata sempre lungo il medesimo asse della condotta, e ciò al fine di garantire un maggior franco di sicurezza rispetto alla adiacente prateria di *Cymodocea nodosa*;
- rilevato altresì che, al fine di proteggere il più efficacemente possibile la prateria di *Cymodocea nodosa*, in corrispondenza del punto di uscita a mare del micro tunnel (*exit point*) è stata prevista l'installazione di un palancolato provvisorio posto a Nord e a Sud rispetto dell'asse del tracciato del micro tunnel unitamente alla successiva posa di una barriera di chiusura posta in corrispondenza del micro tunnel stesso, che consente anche di ridurre sensibilmente i volumi di scavo (dragaggio) e del terrapieno rispetto a quelli già valutati con il Parere n. 1596 del 29 agosto 2014 allegato al D.M. n. 223 del 11 settembre 2014;
- rilevato che a seguito delle suddette lavorazioni aggiuntive, il volume di terreno conseguente all'escavazione del micro tunnel tiene conto della maggior lunghezza dello stesso;
- evidenziato che il proponente non potrà procedere alla realizzazione dei lavori afferenti alla maggior lunghezza del micro tunnel prima della conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA prevista dalla prescrizione n. A5) del D.M. n. 223 del 11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015 e già richiesta dal proponente con istanza acquisita al prot. n. 2748/DVA del 17 febbraio 2017;

CONSIDERATO che con detto parere n. 2538 del 27 ottobre 2017 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto ottemperata la prescrizione n. A.25b) del D.M. n. 223 del 11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015;

DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione A.25b) del D.M. n. 223 del 11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015, riguardante il progetto del tratto italiano del gasdotto marino e terrestre denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio attraverso Grecia e Albania, proposto dalla società *Trans Adriatic Pipeline AG Italia*.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)